

ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO STRAORDINARIO

(In attuazione dell'Accordo Territoriale Straordinario del 29 marzo 2021)

Art.1 – Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito straordinario dei lavoratori, istituiti ai sensi dell'Accordo Territoriale del settore Terziario del 29/3/21 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBT provincia di Ravenna a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBT provincia di Ravenna riguardano i seguenti casi:

- a. Contributo solidaristico lavoratori;
- b. Contributo per congedo Covid 19 non retribuito;
- c. Rimborso spese strumenti lavoratori in "smart working"
- d. Misure di rafforzamento della prevenzione

Art.2 – Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati da EBT provincia di Ravenna, sulla base dei principi e criteri enunciati nel citato accordo. Il Consiglio Direttivo definisce un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento. In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, il Consiglio Direttivo potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle altre prestazioni rimanenti di sostegno al reddito.

Art.3 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

3.1 – L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è consentito a tutte le aziende aderenti a EBT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione, se successiva, ed in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

Per l'accesso dei lavoratori alle prestazioni di Welfare di cui al presente accordo, si fa riferimento al Regolamento Generale di EBT provincia di Ravenna che prevede almeno 3 mesi di adesione all'Ente o comunque dalla data di costituzione dell'azienda, se successiva, e per i quali l'azienda stessa è in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

Ove la domanda per la prestazione sia inoltrata da un dipendente di azienda, già aderente ad EBT provincia di Ravenna, ammessa a procedura concorsuale e che abbia omesso per oltre 11 mesi il pagamento della contribuzione prevista dal vigente CCNL (pur avendo operato la trattenuta per la quota in capo al lavoratore), EBT provincia di Ravenna rigetterà la domanda.

Qualora invece, anche successivamente al rigetto ed entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, il dipendente dimostri di aver assunto l'iniziativa nei confronti della predetta azienda per denunciare la violazione del CCNL con contestuale messa in mora per il recupero dell'intera contribuzione (quota azienda e quota lavoratore) spettante ad EBT provincia di Ravenna, l'Ente erogherà la prestazione stessa.

In tal caso, il lavoratore dovrà sottoscrivere preventivo impegno al versamento ad EBT provincia di Ravenna degli importi recuperati nel caso in cui l'azione intrapresa nei confronti dell'azienda abbia esito positivo.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBT provincia di Ravenna e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'Azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBT provincia di Ravenna. Tale contributo in misura speciale si applica per l'accesso alle prestazioni richieste a decorrere dalla data del presente accordo.

Per quanto attiene alle prestazioni di cui ai punti A) e B) e C) "Contributo solidaristico lavoratori in cassa COVID 19" e "Contributo per congedo COVID 19 non retribuito", "Rimborso spese strumenti lavoratori in "smart working", ogni lavoratore potrà richiedere, nella somma delle sue prestazioni, un importo massimo totale di euro 900 lordi.

In caso di un numero di domande, presentate dai lavoratori, superiori alla capienza preventivata verrà elaborata una graduatoria dalla commissione paritetica che terrà conto primariamente del valore ISEE che dovrà essere pari o inferiore a euro 40.000,00 ed in subordine della data di presentazione della domanda.

I contributi di cui al punto D) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBT provincia di Ravenna:

- a) Allegato A debitamente compilato e firmato;
- b) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
- c) Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi dal quale risultino gli interventi realizzati con specifico riferimento al protocollo Covid.

3.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi i lavoratori devono avere un rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in forza al momento dell'evento e non avere altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa (ad esempio malattia, aspettativa, congedi, ecc.) e devono aderire ad EBT da almeno 3 mesi.

E' riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente ai lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.

Art. 4 – Contributo solidaristico lavoratori in cassa Covid 19

Nelle Aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Terziario che nel primo semestre 2021 abbiano subito una riduzione ovvero una sospensione totale dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, per contrastare le quali siano state effettuate richieste di ammortizzatori sociali (CIGD o FIS) con causale COVID, è riconosciuto ai lavoratori iscritti all'Ente da almeno tre mesi come specificato al successivo punto E) un contributo una tantum parametrato in ragione dell'entità della riduzione/sospensione effettuata in uno dei sei mesi sopra considerati:

- 200 euro lordi nel caso di mese caratterizzato da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell'ammortizzatore COVID maggiore del 33% e fino al 40%;
- 250 euro lordi nel caso di mese caratterizzato da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell'ammortizzatore COVID maggiore del 40% e fino al 66%;

- 350 euro lordi in caso di mese caratterizzato da una sospensione totale ovvero da una riduzione delle ore lavorabili con intervento dell'ammortizzatore COVID oltre il 66%.

Il contributo sarà erogato direttamente al lavoratore richiedente, il quale, oltre alla busta paga del mese per cui effettua la richiesta, avrà cura di indicare l'IBAN sul quale l'Ente verserà il contributo.

Il contributo, nel rispetto dei massimali una tantum sopra indicati, verrà corrisposto nei limiti della retribuzione effettivamente persa e verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Il contributo sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui, nel mese per il quale si presenta la richiesta, il datore di lavoro abbia erogato integrazioni di retribuzione.

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve trasmettere ad EBT provincia di Ravenna:

-domanda redatta su apposita modulistica

-copia della busta paga del mese di riferimento (da gennaio 2021 a giugno 2021) dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019

- copia informativa privacy

-copia modello ISEE

Il contributo è erogato una tantum per un solo mese fra quelli ricompresi nel periodo interessato.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 30/09/2021 a pena di decadenza.

Art. 5 - Contributo per congedo Covid 19 non retribuito;

Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo oggetto del presente accordo (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) abbia richiesto congedi non retribuiti verrà erogato un contributo a rimborso per le assenze giustificate e non retribuite, per un importo pari a 15 euro lordi al giorno riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura massima di 14 giorni di calendario e 12 lavorativi e pertanto per un importo massimo di 180 euro lordi.

Il contributo sarà erogato direttamente al lavoratore richiedente, il quale, oltre alla busta paga del mese per cui effettua la richiesta, avrà cura di indicare l'IBAN sul quale l'Ente verserà il contributo.

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve trasmettere ad EBT provincia di Ravenna:

-domanda redatta su apposita modulistica

-copia della/e busta/e paga del mese di riferimento (da gennaio 2021 a giugno 2021) dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019

- copia informativa privacy

-copia modello ISEE

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 30/09/2021 a pena di decadenza.

Art. 6 - Rimborso spese strumenti lavoratori in "smart working"

Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo oggetto del presente accordo, (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021), ha svolto in accordo con l'azienda la sua attività lavorativa in modalità "smart working" e che non abbia ricevuto da parte del datore di lavoro la strumentazione necessaria, verrà erogato un contributo una tantum per le spese sostenute nella misura massima di 50 euro lordi.

Il contributo sarà erogato direttamente al lavoratore richiedente, il quale, oltre alla busta paga del mese per cui effettua la richiesta, avrà cura di indicare l'IBAN sul quale l'Ente verserà il contributo.

Per accedere alla prestazione il lavoratore deve trasmettere ad EBT provincia di Ravenna:

-domanda redatta su apposita modulistica

-copia busta paga

- copia informativa privacy

-copia modello ISEE

-dichiarazione del datore di lavoro (all D) attestante il periodo di riferimento e la dichiarazione di responsabilità.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 30/09/2021 a pena di decadenza.

Art. 7 - Misure di rafforzamento della prevenzione

In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro", potranno prevedersi altresì contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei protocolli e dei suddetti accordi.

Il contributo EBT, non inferiore alla quota di finanziamento aggiuntivo disposta da EBINTER (accordo 26/5/20, art.1 lettera c.), sarà erogato alle aziende che ne faranno richiesta, operanti nella provincia di Ravenna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che, in aggiunta ai requisiti di anzianità di iscrizione di cui al precedente art. 3 – cap. 3.1, siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente Bilaterale della provincia di Ravenna.

Per accedere a tale contributo le aziende dovranno presentare la documentazione allegata al presente accordo:

- a) Allegato A debitamente compilato e firmato;
- b) Presentazione e rendicontazione delle fatture di pagamento delle spese sostenute;
- c) Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi dal quale risultino gli interventi realizzati con specifico riferimento al protocollo Covid.

Le aziende richiedenti il contributo convengono che, dietro apposita richiesta delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, possano tenere, anche in presenza del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti, un incontro informativo con i lavoratori presso l'Azienda stessa sul Protocollo sulla sicurezza sul lavoro e sulla costituzione del Comitato per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro.

Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali per un importo pari al 40% e comunque non superiore ai 500 euro al netto dell'Iva della spesa complessiva sostenuta e debitamente documentata.

Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti sono rimborsabili integralmente le spese sostenute fino a 200 euro. Le eventuali spese in eccedenza saranno rimborsate nella misura del 40% e con il tetto di 500 euro sopra indicato. Tali spese devono essere sostenute dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 30/09/2021 a pena di decadenza.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande presentate verranno prese in carico e analizzate dal Consiglio Direttivo di EBT provincia di Ravenna, il quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- c. valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore e/o l'azienda richiedente saranno esclusi definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) via mail all'indirizzo info@ebt.ra.it
- 2) Via PEC all'indirizzo ebtravenna@pec.it

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ravenna, 31 marzo 2021